

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

*Art. 38-bis.*

*(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)*

1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

**\*38.06.** Fassina, Stumpo.

**\*38.013.** Mandelli.